

186.2 -bis.(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)

art. 186.2 -bis.(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)

art. 186.2 -bis.(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)

1. I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello